

Appendice N° [X]

Disposizioni aggiuntive per fondazioni, società cooperative o associazioni

Nonostante le eventuali disposizioni contrarie, è convenuto che:

1) la definizione di «Persone assicurate» della Sezione 11 (Definizioni) delle CGA è modificata con l'integrazione del seguente punto:

2a. Membri:

- dell'amministrazione di una cooperativa;
- degli organi direttivi di una fondazione, come stabilito dal suo atto di fondazione, a meno che non si tratti di un istituto di previdenza per i dipendenti;
- del consiglio di amministrazione di un'associazione; e
- dell'organo di revisione dei conti di una fondazione, di una società cooperativa o di un'associazione se tali revisori sono stati nominati;

qualora una **società** sia una fondazione, una società cooperativa o un'associazione.

Le altre disposizioni di polizza rimangono invariate

* * *